

VideoFisco del 18 ottobre 2017

**Le principali novità fiscali  
del periodo.  
Associazioni e società sportive:  
adempimenti costitutivi  
e gestione della forza lavoro**



A cura di Paolo Meneghetti ed Enrico Savio

- 1) La nuova Ace: dm 3.8.17
- 2) Il punto sull'Iri alla luce del D.L. 50/17
- 3) Prima applicazione regime di cassa Circ. 11/17
- 4) Le modifiche al reddito da lavoro autonomo da Jobs Act
- 5) Il principio di derivazione rafforzata : d.m. 3.8.17
- 6) Le pronunce estive dell'Agenzia sulle operazioni straordinarie

# MODIFICHE ALL 'ACE D.L. 50/17 e DECRETO ATTUATIVO 3.8.17

A large, stylized, white letter 'R' with a subtle drop shadow, positioned in the lower-left corner of the slide.

Modifiche aliquote da applicare all'incremento di capitale proprio



Previsione come da L. 232/16

- 2017 2,3%
- 2018 e seguenti 2,7%



Previsione come da D.L.50/17

- 2017 1,6%
- 2018 e seguenti 1,5%

*La determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sui redditi delle società relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 1."*



PER ACCONTO 2017 ALIQUOTA DA APPLICARE ALL'INCREMENTO DEL CAPITALE PROPRIO E' 1,6%

# ~~PREVISIONE ORIGINARIA D.L.50/17 · CALCOLO DELL'INCREMENTO DEL CAPITALE PROPRIO CON PLAFOND MOBILE~~

L'incremento di capitale proprio ( o il decremento) viene eseguito considerando tutte le operazioni eseguite dal 1.1.2011 in poi

TITOLI E VALORI MOBILIARI DIVERSI DALLE PARTECIPAZIONI : QUALI SONO : art. 1, comma 1 bis del D.Lgs 58/1998  
GLI INCREMENTI SI RILEVANO COSI' COME RISULTANTI DAL BILANCIO, COMPRENSIVI DI FENOMENI VALUTATIVI  
CIRC. 8/17 : NON SI TRATTA DI OPERAZIONI DISAPPLICABILI CON INTERPELLO

Circ. 76/98 che al par. 6.1. affermava : "Relativamente ai "titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni", si precisa che sono tali quelli non rappresentativi di merci, i certificati di massa, le quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo



Certamente no > Partecipazioni societarie  
 Certamente si > Titoli di stato

*Pronti contro termine*



ESCLUSI DALLA CIRC 61/01 in quanto l'elemento fondamentale è la libera cedibilità del titolo , mentre nell'investimento in pronti contro termine la cessione è obbligatoria quale elemento contrattuale **ma (Rel Gov) sono assimilabili all'incremento dei crediti per finanziamento verso società del gruppo . Ma solo se la provvista è utilizzata per finanziare soggetti del gruppo o in qualunque caso ???**

*Polizze assicurative*



Dal momento che non sono liberamente cedibili , sembrerebbero investimenti da non considerare nel calcolo Ace ( CFR. CIRC. Ass. 17/17)

Decreto 3.8.17, art. 5 commi 7 e 8

Sono rilevanti



Eliminazione di costi ricerca e pubblicità non più capitalizzabili, cioè riducono l'utile del 2016 che rileva quale variazione in aumento con la destinazione a riserva nel 2017 ??

Utilizzo del criterio del costo ammortizzato ( ma irrilevante incremento di netto per effetto di apporti figurativi da prestiti infruttiferi)

*SONO IRRILEVANTI*



- Incrementi di netto derivanti da valutazioni degli strumenti finanziari derivati
- Plus iscritte per effetto di conferimenti

## CRITICITA' PER IMPRESE INDIVIDUALI E SOCIETA' DI PERSONE

Calcolo Ace non considera più l'intero patrimonio netto, ma si potrebbe avere una eccedenza Ace proveniente dal passato, quindi calcolata con le vecchie regole, che potrà essere riportata a nuovo senza limiti di tempo



*In una Snc si verifica questa situazione : patrimonio netto al 31.12.2010 € 500.000, patrimonio netto al 31.12.2015 € 400.000 di cui € 10.000 utile esercizio 2015. La base Ace calcolata lo scorso anno è stata € 400.000 x 4,5% = € 18.000. Nel modello dello scorso anno si è avuta una eccedenza di Ace pari a € 8.000 trasferita ai soci ( poniamo due soci al 50% ), con riportabilità a nuovo nel modello Redditi 2017. Nel 2016 il reddito imputabile a ciascun socio è di € 10.000, senza base Ace 2016 poiché non c'è incremento patrimoniale tra il 2010 ed il 2015, al contrario vi è un decremento. Ma ciascun socio potrà ridurre il proprio reddito di € 4.000, quindi 10.000 – 4000, potendo beneficiare del riporto a nuovo dell'Ace 2015 calcolata con il vecchio metodo.*

utile di esercizio 2015 destinato a riserva nel 2016. Esso va computato tra gli incrementi del 2016, oppure è già compreso nel netto patrimoniale al 31.12.2015, quindi già considerato nel cosiddetto incremento "storico" ?



### ART. 8 COMMA 3 DECRETO ATTUATIVO :

- 1) il patrimonio netto 2010/2015 comprende l'utile di esercizio.
- 2) utile rileva nell'anno di maturazione non necessaria approvazione bilancio

Possibili situazioni: 1) società che esiste al 31.12.2010

- Es. netto 2010 = 100.000
- Utili 2011/2014 = 50.000
- Perdita 2015 = 30.000
- calcolo incremento patrimoniale 2011/2015
- Ipotesi 1) = 20.000
- Ipotesi 2) = 50.000

**Ipotesi 1 avvalorata da decreto attuativo 3.8.17, che in aggiunta chiarisce che rileva solo l'incremento positivo non quello negativo**

## Possibili situazioni: 1) società che non esiste al 31.12.2010

- Es. netto 2010 = zero
- Utili 2011/2014 = 50.000
- Perdita 2015 = 30.000
- calcolo incremento patrimoniale 2011/2015
- Ipotesi 1) = 20.000

# Possibili situazioni: 1) società che esiste al 31.12.2010


- Es. netto 2010 = 100.000
- Utili 2011/2015 = 50.000
- Prelevamenti 2016 = 30.000
- calcolo incremento patrimoniale 2011/2015 = 50.000
- Prelevamento 2016 = 20.000 può essere imputato al netto 2010 ( senza decrementare base Ace) oppure decrementa sempre la base Ace ? Sembra potersi dire che resta fermo stock incrementale e siccome il netto finale 2016 è 120.000 , quindi superiore a 50.000, la base Ace non venga ridotta
- **La Rel. Gov. Afferma che l'incremento storico può essere assorbito dai decrementi 2016 e anni seguenti, ma non tiene conto che possono esistere riserve ante 2010 !!!**

## Le imprese irpef in contabilità semplificata ( per qualche anno tra 2010 e 2015 o post 2016) art. 8 commi 4 ,5, 6

- **Es. 1 Accesso all'ordinaria in anno x tra 2010/2015** > si assume la differenza positiva o negativa tra patrimonio netto 2015 e quello desumibile dal prospetto di apertura dell'ordinaria ( art. 8.c.4, d.att) , mentre se il 2010 è in ordinaria e in semplificata in uno o più degli anni 2011/2015 la differenza è solo positiva.
- **Es 2 In ordinaria nel 2011 e nel 2014** in semplificata altri anni. Differenza tra netto 2014 e netto apertura 2011, quindi pare di capire che non sia necessario essere in ordinaria nel 2015 ( art. 8, c.4, d.att)
- **Es 3 in semplificata nel 2017 e torna in ordinaria nel 2018** > incrementi generati dal 2016 sono ridotti dell'eventuale differenza negativa tra patrimonio netto di apertura della ordinaria ( 2018) e netto dell'ultimo anno in ordinaria ( 2016) ( art. 8, c.6 d.att)
- **Es.4 Inizia attività 2012 in semplificata.** In ordinaria 2013 prospetto di apertura netto = 100. 31.12.2015 netto = 80. l'incremento statico è 80 non – 20. Se invece inizio attività fosse stato 2010, stessi dati occorreva considerare un dato negativo di – 20 ( comma 8, c. 5 D.att)

# Il nuovo Bilancio di esercizio : circ. Assonime 14 del 21 giugno 2017

- Classificazione macro/micro imprese: è dubbio come collocare le società di persone e le imprese individuali .
- Ciò che nel passato era qualificabile come ricerca applicata ora è in genere qualificabile come sviluppo, e analogamente ciò che era collocabile tra spese di pubblicità capitalizzabile ( es. lancio di prodotto ) siano oggi riqualificabile come spesa di impianto o ampliamento
- Le micro imprese che volontariamente applicano le regole contabili delle micro imprese non applicano il principio di derivazione rafforzata ( tesi prevalente secondo Assonime)



## Ricadute Fiscali del principio di derivazione art. 13 bis D.L. 244/16

3 aspetti civilistici prevalgono sulle norme del Tuir

- 1) Criteri di qualificazione
- 2) Imputazione temporale
- 3) Classificazione in bilancio

Principio esteso anche ai soggetti che applicano i principi contabili nazionali, **escluse le micro imprese ( conferma nel D.m 3.8.17)**



## Ricadute Fiscali del principio di derivazione art. 13 bis D.L. 244/16

Quindi ( comma 1 bis art. 83 Tuir e **art. 2 del D.M. 3.8.17** ) si applicano le norme di attuazione già promulgate per i soggetti las Adopter



In particolare  
il D.M.  
48/2009  
E circ.  
7/2011



- 1) Non si applica art. 109 commi 1 e 2 Tuir ( competenza)
- 2) Nessuna deroga per le operazioni contabilizzate in base a valutazione
- 3) Restano fermi i criteri di deducibilità limitata fissati dal Tuir, o ripartizione in periodi d'imposta
- 4) Restano ferme le regole fiscali che condizionano la rilevanza nell'imponibile in base al momento del pagamento

# Conseguenza della derivazione rafforzata : la tassazione delle plus da lease back

- Ris. 77 del 23.06.17 : mutata l'opinione precedente della Agenzia ( circ. 38/10) : la plus viene spalmata in base alla durata del contratto



# Fiscalità dei derivati in base al nuovo art. 112 Tuir ( escluse micro imprese) e Assonime 14/17

- Derivati speculativi (o contabilizzazione ordinaria) : assumono piena rilevanza fiscale i componenti positivi e negativi derivanti dalla valutazione e per quelli negativi senza alcun limite minimo



## Ricadute sull'Ace circ. Assonime 14/17

- Derivati di copertura > le riserve iscritte cash flow edge ( copertura flussi finanziari attesi) non considerabili incrementi patrimoniali poichè soggette ad un vincolo di indisponibilità , **conferma con art. 5, comma 8 Decreto 3.8.17**
- Derivati speculativi > utili iscritti sono indistribuibili per cui devono essere trattati come quelli da oscillazione cambio, quindi irrilevanti ai fini Ace, **conferma con art. 5, comma 8 Decreto 3.8.17**

# Ricadute fiscali disciplina costo ammortizzato

- Ass. 14/17 > la nuova disciplina si sostanzia in una «finanziarizzazione» dei costi di transazione che diventano oneri finanziari e non più immobilizzazioni immateriale > pieno riconoscimento fiscale in base a principio di derivazione rafforzata



# Caso particolare di costo ammortizzato: finanziamento infruttifero da parte di socio persona fisica

- Es. Socio esegue finanziamento infruttifero € 100.000. Tasso di mercato 5% , restituzione in tre anni.
- Contabilizzazione in capo a società debitrice : Valore attuale = 86.383, interessi attivi ( o patrimonio netto ) 13.617. A fine primo esercizio viene rilevato il dato degli interessi passivi applicando il 5% a 83.383, quindi interessi passivi 4.319.
- Al momento dell'incasso del prestito
- Dare banca 100.000
- Avere Debito vs socio 86.383
- Avere interessi attivi 13.617 ( o riserva)
- A fine esercizio
- Dare interessi passivi 4319
- Avere debito vs. socio 4319



Problemi fiscali aperti : 1) rilevanza interessi attivi e passivi 2) Ace


## Caso particolare di costo ammortizzato: finanziamento infruttifero da parte di socio persona fisica

- Rilevanza interessi : Ass. 14/17:
- Irrilevanza ex art. 5, comma 4, D.M. 8.6.11 per analogia con normativa obbligazioni convertibili, secondo cui se il prestito non si tramuta in equity, interessi passivi ( per la parte che deriva da valutazione di mercato) deve essere ripresa a tassazione : **conferma da D.m 3.8.17 art. 1 ( che integra art. 5 D,m. 8.06.11), mentre rilevano solo gli interessi calcolati in base al contratto di finanziamento**
- Rilevanza Ace : Ass. 14/17:
- Ipotizzando che in avere venga rilevato apporto a patrimonio netto si ha rilevanza ai fini Ace , anche perchè gli interessi passivi rilevati a conto economico riducono l'utile che destinato a riserva forma Ace. **Ma D.M. 3.8.17, art. 5, comma 5 nega qualunque rilevanza Ace dell'apporto figurativo ( ma gli interessi passivi imputati a conto economico e non rilevanti ai fini Ires riducono l'utile di esercizio ??**

# NOVITA FISCALI JOBS ACT LAVORO AUTONOMO L. 81/17, ART. 8 E 9

# Le due versioni a confronto sulle spese per vitto e alloggio

**ART. 54 C. 5 TUIR  
PRIMA DEL JOBS  
ACT: SOLO QUELLE  
ANTICIPATE DAL  
COMMITTENTE ERANO  
ESCLUSE DAI LIMITI DEL  
2% E DEL 75%**




**ART. 54 , C 5 DOPO  
DOPO JOBS ACT (   
DECORRENZA PERIODO  
IMPOSTA 2017) –  
ANCHE QUELLE  
SOSTENUTE DAL  
PROFESSIONISTA MA  
RIADDEBITATE  
ANALITICAMENTE AL  
COMMITTENTE NON  
SONO RICOMPRESSE  
NEI LIMITI**

Resta però da valutare la problematica della ritenuta d'acconto che sembra dovuta, anche alla luce dei chiarimenti prodotti della Ris

49/13

# Le due versioni a confronto sulle spese per formazione professionale

**ART. 54 C. 5 TUIR  
PRIMA DEL JOBS ACT:  
SPESE PER  
FORMAZIONE  
DEDUCIBILI AL 50% (  
COMPRESSE VIAGGIO E  
SOGGIORNO)**



**ART. 54 , C 5 DOPO  
DOPO JOBS ACT (  
DECORRENZA  
PERIODO IMPOSTA  
2017) – SPESE PER  
FORMAZIONE  
DEDUCIBILI ENTRO €  
10.000 ANNUI  
COMPRESSE VIAGGIO  
E SOGGIORNO**


Nel caso di spese eccedenti il tetto 10.000 euro:

- 1) Quelle relative in modo specifico alla formazione sono indeducibili
- 2) Per quelle di viaggio si pone il dubbio
- 3) Per quelle di soggiorno esse potrebbero rientrare nei limiti del primo periodo del comma 5

**Associazioni e società sportive  
dilettantistiche:  
adempimenti costitutivi e gestione  
della forza lavoro**

**A cura di Enrico Savio**





**\*SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE** senza scopo di lucro

R

# ..quali sono gli enti sportivi?

.. forme giuridiche ??

.. dilettantismo o professionismo ??

..enti riconosciuti o non riconosciuti??

R



# SETTORI DI ATTIVITÀ


**I° - Pubblico**

**II° - Privato, commerciale e mercantile**


**III° - Enti Non Commerciali**



# ENTI **NON** PROFIT



R



*tuttavia*

*Le limitazioni relative allo scopo non significano necessariamente una limitazione delle attività che l'ente può svolgere. L'ente di tipo associativo infatti può svolgere un'attività di natura economica, purché sia strumentale al raggiungimento del proprio oggetto.*

# ATTIVITA' SVOLTA

## ISTITUZIONALE (*primaria*)

- prevista dallo **STATUTO**
- a favore degli **ASSOCIATI, SOCI o TESSERATI**



## COMMERCIALE (strumentale)

*al solo scopo del*  
**FINANZIAMENTO**  
**DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE**

# NORMATIVA A CONFRONTO

**Divieto**

alla **indiretta distribuzione di utili**

Art. 90, comma 18, L. 289/2002



**(ASD e SSD)**

*d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;*

Art. 148, comma 8, TUIR



**(Enti di tipo associativo)**

*a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;*



# TIPOLOGIA

## ATTIVITA' SPORTIVA ??

- **Associazioni** →

Culturali  
Sportive Dilettantistiche  
di Promozione Sociale  
[...]

- **Società sportive dilettantistiche**

- **Fondazioni**

~~- **Comitati** - -~~

~~- **Cooperative sociali** - -~~

~~- **Organizzazioni di Volontariato** - -~~

- **Ecc...**


**ONLUS**

# FINALITA' PRINCIPALI

- ❑ **divieto di distribuzione** degli utili
- ❑ elevato grado di **democrazia interna**
- ❑ **partecipazione** attiva alla **vita associativa** [*potenziale*]
- ❑ **controllo diretto/indiretto** da parte dei beneficiari



# LE **FONTI** DEGLI ENTI NO PROFIT



# LE **FONTI** DEGLI ENTI NO PROFIT

## NORMATIVA FISCALE

Agevolazioni e semplificazioni fiscali:

- Generali;
- Per settore di attività

- Vigilanza;
- Controllo;
- Sistema sanzionatorio collegato alle agevolazioni

**Vincoli fiscali:**

- Statutari;
- Attività concretamente esercitata (tipo);
- Volume d'affari,
- altri .....

# ASPETTI COSTITUTIVI

**ATTO COSTITUTIVO**



**VOLONTA' DEI FONDATORI**

**STATUTO**



**REGOLE DI FUNZIONAMENTO**

*R*

# TIPOLOGIA

## ENTI SPORTIVI DILETTANTISTICI

*Avviamento*

*Pratica*

*Formazione & didattica*

*Manifestazioni & gare*

*R*

## Le **SOCIETÀ** e le **ASSOCIAZIONI** *sportive dilettantistiche*



1. Associazioni **RICONOSCIUTE**
2. Associazioni **NON** riconosciute
3. **SOCIETÀ DI CAPITALI**
4. Società **COOPERATIVE**



## SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE DI CAPITALI E COOPERATIVE

*L'essenza giuridica delle società sportive dilettantistiche è contenuta nei co. 17 e 18 dell'art. 90 della L. 289/2002, in particolare:*

la lettera **c)** del **comma 17** prevede espressamente che le società aventi ad oggetto l'esercizio dell'attività sportiva dilettantistica possono assumere la forma di «**società sportiva di capitali o cooperativa** costituita secondo le disposizioni vigenti, **ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro**».

la lettera **d)** del **comma 18** impone fra le clausole statutarie **l'assenza di fini di lucro** e la previsione che i **proventi** delle attività **non possono**, in nessun caso, essere **divisi fra gli associati**, anche in forme indirette.

# COORDINAMENTO NORMATIVO

ART. 90, L. 289/02  
ART. 148, TUIR



LIBRO V  
CODICE CIVILE

## problematiche

- disciplina **distribuzione utili**
- disciplina **operazioni sul capitale** (*aumento/riduzione*)
- disciplina **recesso/esclusione socio**
- disciplina **cessione quote**
- disciplina **diritto di voto** (approvazione bilancio, modifica statuto, nomina organi direttivi, ecc.)

## PROBLEMATICHE CONNESSE ALLO **SCOPO NON LUCRATIVO**

L'esclusione dello scopo di lucro nelle società sportive dilettantistiche di capitali comporta l'inapplicabilità di una serie di norme tipiche delle società di capitali che presuppongono la distribuzione degli utili tra i soci; pertanto le **società sportive dilettantistiche di capitali**

### **NON potranno:**

- **distribuire gli utili** annuali ai propri soci;
- **emettere quelle categorie di azioni** che si differenziano dalle azioni ordinarie per la diversa misura o modalità di partecipazione agli utili (*azioni di risparmio, azioni di godimento, azioni privilegiate nella distribuzione degli utili, azioni correlate*);
- **prevedere, a favore di alcuni soci, l'attribuzione di particolari diritti, riguardanti la distribuzione degli utili**, ex art. 2468, comma 3;
- **quotarsi in borsa**, essendo limitata la possibilità di far ricorso al mercato del risparmio.



# TIPOLOGIA

**ASSOCIAZIONI** SPORTIVE DILETTANTISTICHE  
**SOCIETA'** SPORTIVE DILETTANTISTICHE SENZA SCOPO DI LUCRO\*



- **Requisiti statuari** (*art. 90, comma 18, L. 27 dicembre 2002, n. 289*)
- **Riconoscimento sportivo** (*iscrizione annuale nel Registro tenuto dal CONI*)
- **Affiliazione annuale** (*FSN/EPS/DSA*)

# ADEMPIMENTI INIZIALI

*..scelto l'ente*

- - Redazione **dell'ATTO COSTITUTIVO** e dello **STATUTO**
- - Richiesta di attribuzione del **CODICE FISCALE** e della **PARTITA IVA**
- **Riconoscimento della PERSONALITÀ GIURIDICA** (facoltativo)
- **Affiliazione FSN/EPS/DSA** (annuale)
- - Iscrizione al registro del **CONI** (annuale)
- - Istituzione dei **LIBRI SOCIALI**
- - Scelta del **REGIME CONTABILE**
- Comunicazione alla **SIAE** dell'opzione per la L. 398/91 (+ **QUADRO VO**)
- - Iscrizione al **R.E.A.** in caso di esercizio di attività commerciale

## Redazione dell'**ATTO COSTITUTIVO** e dello **STATUTO**

- **FORMA SCRITTA** (*art. 90, co. 18, L. 289/02*)
  - **Scrittura privata autenticata o registrata** [*art. 148, co. 8, Tuir*]
  - **Atto pubblico** [*art. 148, co. 8, Tuir + SSD*]
- **CONTENUTO:**
  - nella **denominazione** deve risultare «SPORTIVA» e «DILETTANTISTICA»
  - L'**oggetto sociale** deve indicare la pratica sportiva, compresa la didattica
  - L'attribuzione della rappresentanza legale
  - L'assenza di fini di lucro
  - La previsione che i proventi sociali non possono essere divisi fra gli associati/soci
  - Le norme sull'ordinamento interno devono essere improntate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati/soci
  - Che gli associati maggiorenni possono essere eletti alle cariche sociali
  - Principio del voto singolo
  - L'obbligo di redazione dei rendiconti finanziari ed economici e le modalità di approvazione
  - Le modalità di scioglimento
  - L'obbligo di devoluzione a fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento

# RICONOSCIMENTO

PERSONALITA' GIURIDICA



PREFETTURA / REGIONE

LEGGI SPECIALI



ONLUS, APS, ODV

SPORTIVO



CONI



# TIPOLOGIA

## ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE

- Personalità giuridica
- Controllo costitutivo e continuativo pubblico
- Autonomia patrimoniale perfetta

## ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

- Personalità giuridica «**parziale**»
- Limitati controlli costitutivi (registrazione statuto)
- Autonomia patrimoniale **imperfetta**

# RICONOSCIMENTO SPORTIVO

## Registro CONI

Solo con l'**iscrizione** al **REGISTRO TELEMATICO DEL CONI** si può godere delle agevolazioni della L. 289/02, art. 90 (*ma non vincola l'applicazione della L. 398/91 ammessa anche per gli enti associativi non sportivi*).

Il CONI invia annualmente all'Agenzia delle entrate l'elenco delle Associazioni iscritte nel Registro alle quali esso riconosce lo «status» di ente sportivo.

Sito: <http://registrosocietasportive.coni.it>


# STATUTO

(contenuto consigliato)

**Art. 16, Codice Civile** (*associazioni riconosciute*)

**Art. 148, comma 8, Tuir + art. 4, comma 7, DPR 633/72**

**Art. 90, comma 18, L. 289/02** [*società e associazioni sportive dilettantistiche*]



AGEVOLAZIONI FISCALI

# REQUISITI STATUTARI

## ART. 90, comma 18, L. 289/2002

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statuari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni

# REQUISITI STATUTARI

## ART. 148, comma 8, DPR 917/86

8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi **atti costitutivi o statuti** redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata:

a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

# STATUTO

(contenuto consigliato)

## I° – Anagrafica

- **DENOMINAZIONE**
- **SEDE**
- **TIPOLOGIA ENTE**
- **RIFERIMENTI NORMATIVI** *(che si intendono applicare)*

# STATUTO

(contenuto consigliato)

## II° – Qualifica ente non commerciale

- **OGGETTO SOCIALE**
- **ASSENZA FINALITA' LUCRATIVA**
- **INDISTRIBUIBILITA' RISORSE TRA GLI ASSOCIATI**
- **INTRASMISSIBILITA' E NON RIVALUTABILITA' QUOTA SOCIALE**
- **PATRIMONIO**

# STATUTO

(contenuto consigliato)

## III° – Principio di uguaglianza


- MODALITA' DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE
- DIRITTO DI ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
- DIRITTI E DOVERI
- QUORUM E REGOLE DI FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE
- PUBBLICITA' DELIBERE ED INFORMAZIONE DEGLI ASSOCIATI
- ESCLUSIONE TRATTAMENTI DIFFERENZIATI

# STATUTO

(contenuto consigliato)

## IV° – Ruoli e responsabilità

- **ORGANI SOCIALI E LORO FUNZIONI**
- **DURATA IN CARICA, REQUISITI PER LA NOMINA E DECADENZA**
- **INCOMPATIBILITA'**
- **LEGALE RAPPRESENTANZA**
- **REGIME DI RESPONSABILITA' DI CHI AGISCE**



# STATUTO

**(contenuto consigliato)**

## V° – Obblighi amministrativi

- **BILANCIO CONSUNTIVO**
- **BILANCIO PREVENTIVO**
- **MODALITA' DI REDAZIONE ED APPROVAZIONE**
- **ADEMPIMENTI E LIBRI CONTABILI OBBLIGATORI**
- **LIBRI SOCIALI**

# STATUTO

**(contenuto consigliato)**

## VI° – Scioglimento

- CAUSE DI ESTINZIONE
- PROCEDURA LIQUIDATORIA
- DEVOLUZIONE PATRIMONIO RESIDUO
- COPERTURA DEI DEBITI NON SALDATI

# ADEMPIMENTI FISCALI INIZIALI

1

APERTURA C.F. / P. IVA

2

SCELTA REGIME FISCALE

3

ISCRIZIONE AL REA (CAMERA DI COMMERCIO)

4

Modello EAS

# R.E.A.



In buona sostanza con la richiesta della partita IVA è intrinseca anche l'attività commerciale, seppur secondaria rispetto a quella istituzionale.

## SCADENZA



entro 30 giorni dall'inizio dell'attività economica d'impresa (non dalla costituzione)  
Utilizzando il mod. R + S5 + Int. P (€ 18 diritti)

## DIRITTO ANNUALE



€ 15..... il diritto annuale

Termini di versamento:

entro il 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio (cod. tributo 3850)



## PERCHE' PRESENTARLO ?

### D.L. 29/11/08, n. 185, art. 30

Le **quote** e i **contributi associativi** nonché, per determinate attività, i **corrispettivi** percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, **non sono imponibili**. Per usufruire di questa agevolazione è necessario che gli enti trasmettano in via telematica all' Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello.

PRESENTAZIONE →

**BENEFICI FISCALI**

R

**CHI LO DEVE PRESENTARE ?**



**SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

## MODELLO EAS

### SOGGETTI ESONERATI

ASSOCIAZIONI PRO LOCO

*che optano per la Legge n. 398/91*

SOCIETA'/ASSOCIAZIONI SPORTIVE  
DILETTANTISTICHE

- *iscritti nel registro del CONI*
- *non svolgono attività commerciale*

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

- *iscritte nei registri regionali di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266*
- *non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con D.M. finanze 25 maggio 1995 di cui al D.Lgs. 460/97*

ONLUS



## MODELLO EAS

«L'onere della comunicazione grava sulle associazioni sportive dilettantistiche che effettuano operazioni strutturalmente commerciali anche se non imponibili ai sensi dell'art. 148 comma 3 del TUIR e dell'art. 4 del DPR n. 633 del 1972»



## MODELLO SEMPLIFICATO

# R



MODELLO EAS


## **MODELLO SEMPLIFICATO**

**ASSOCIAZIONI / SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

**ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO**

**ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE**

**ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE**



## MODELLO EAS

### MODELLO SEMPLIFICATO

#### RIQUADRO I

- DATI RELATIVI ALL'ENTE
- DATI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

#### RIQUADRO II\*

- 4 - CHE L'ENTE HA ARTICOLAZIONI TERRITORIALI E/O FUNZIONALI
- 5 - CHE L'ENTE È UN'ARTICOLAZIONE TERRITORIALE E/O FUNZIONALE DI ALTRO ENTE
- 6 - CHE L'ENTE È AFFILIATO A FEDERAZIONI O GRUPPI
- 20 - CHE L'ENTE RICEVE PROVENTI PER ATTIVITÀ DI SPONSORIZZAZIONE O PUBBLICITÀ**
- 25 - CHE L'ENTE OPERA PREVALENTEMENTE NEL SEGUENTE SETTORE
- 26 - CHE L'ENTE SVOLGE LE SEGUENTI SPECIFICHE ATTIVITÀ

*\*per le associazioni riconosciute occorre compilare anche il punto 3).*



MODELLO EAS

**TERMINE DI PRESENTAZIONE**

Enti già costituiti al 29/11/2008



15/12/2009

Enti costituitisi dopo il 29/11/2008



60 giorni data  
costituzione



## MODELLO EAS

**VARIAZIONE DATI** → *dopo aver già presentato il modello..*



*In caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, il modello deve essere nuovamente presentato **ENTRO IL 31/03 DELL'ANNO SUCCESSIVO** a quello in cui si è verificata la variazione.*

*Vi sono alcune variazioni che non richiedono la ripresentazione del modello*

MODELLO EAS


**OMESSA PRESENTAZIONE/OMESSO RAVVEDIMENTO**



Recupero a tassazione delle somme incassate sotto forma di QUOTE, CONTRIBUTI, CORRISPETTIVI SPECIFICI



## MODELLO EAS



## MODELLO EAS

.... Invio del modello EAS **oltre i termini** per la remissione in bonis

Interrogazione parlamentare 29.9.2016 n. 509617

COSTITUZIONE  
ENTE



VARIAZIONE DATI



La presentazione oltre i termini fissati, dunque, non preclude definitivamente all'ente di avvalersi del regime agevolativo di non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi di cui agli articoli 148 del TUIR e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ma **esclude l'applicazione del regime di favore per le sole attività precedenti la data di presentazione del modello stesso.**

# SPORTIVO DILETTANTE



R

# RAPPORTI DI LAVORO

**ASSOCIAZIONI**  
SPORTIVE  
DILETTANTISTICHE

**SOCIETA'**  
SPORTIVE  
DILETTANTISTICHE



[Ministero del Lavoro – FAQ 01/09/10](#)

**DISCIPLINA GENERALE SUI RAPPORTI DI LAVORO**

*(salvo alcune specificità)*

R

# RAPPORTI DI LAVORO

**PRESUPPOSTO**



*Scopo ideale*

**"MEMBRO" DI UN  
ORGANISMO COLLETTIVO**



*economico*

Cassazione, sentenza 26/01/09 n. 1833

**PRESTAZIONE  
CORRISPETTIVA**



**???**



**SOCIETA'  
SPORTIVE DILETTANTISTICHE**



DILETTANTISMO

???



???

*Vuoto normativo*

???


???



*E' dilettantistico tutto quello che non è professionistico*

R

# COLLABORAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE



R

## FONTI

**DPR 22 dicembre 1986, n. 917**

**Art. 67, comma 1, lett. m)**

**Art. 69, comma 2**

**D.L. 30 dicembre 2008, n. 207**

**Art. 35, comma 5**

**L. 13 maggio 1999, n. 133**

**Art. 25, comma 1**

**Risoluzione 17 maggio 2010, n. 38/E**

**Risoluzione 26 marzo 2001, n. 34/E**



## VOLONTARIO

- ..
- **SOGGETTI NON RETRIBUITI BENSÌ' INDENNIZZATI**

### Art. 67, comma 1 – Redditi diversi

**Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:**

**m) le INDENNITÀ DI TRASFERTA, i RIMBORSI FORFETARI DI SPESA, i PREMI e i COMPENSI** erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche [...]



## COLLABORAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

## VOLONTARIO

- ..
- **SOGGETTI NON RETRIBUITI BENSÌ' INDENNIZZATI**

**Art. 69 – Premi, vincite e indennità**

1. I premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 81 [ora 67] costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione.

2. Le **INDENNITÀ**, i **RIMBORSI FORFETTARI**, i **PREMI** e i **COMPENSI** di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 81 [ora 67] **NON** concorrono a formare il **REDDITO** per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a **7.500 EURO**. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i **RIMBORSI DI SPESE DOCUMENTATE** relative al **VITTO**, all'**ALLOGGIO**, al **VIAGGIO** e al **TRASPORTO** sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.



# SOGGETTI EROGANTI

## Art. 67, c. 1, lett. m), TUIR

- CONI
- FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI
- UNIONE NAZIONALE PER L'INCREMENTO DELLE RAZZE EQUINE
- ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA
- QUALUNQUE ORGANISMO CHE PERSEGUA FINALITA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE E CHE SIA DA ESSI RICONSOCIUTO



# AMBITO OGGETTIVO

## Art. 67, c. 1, lett. m), TUIR

- INDENNITA' DI TRASFERTA
- RIMBORSI FORFETTARI DI SPESA
- PREMI
- COMPENSI

*erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche*



**NO**

**RIMBORSI** -  
**Art. 69, co. 2, TUIR**

- spese documentati
- spese vitto e alloggio
- spese viaggio e trasporto
- Rimborsi km


# AMBITO OGGETTIVO

## INDENNITA' CHILOMETRICHE

### Risoluzione 38/E del 11/04/14

«[...] Le indennità chilometriche possono considerarsi quali rimborsi delle spese di viaggio sostenute dal soggetto interessato per raggiungere il luogo di esercizio dell'attività mediante un proprio mezzo di trasporto.

Dette indennità chilometriche, in base alla norma da ultimo richiamata, non concorrono a formare il reddito se le spese sono documentate e sostenute in occasioni di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale [...]».



# AMBITO OGGETTIVO

## INDENNITA' CHILOMETRICHE

### Risoluzione 38/E del 11/04/14

«[...] Le indennità chilometriche, per rientrare tra le spese documentate, **NON** possono essere **FORFETARIE**, ma devono essere necessariamente quantificate in base al **TIPO DI VEICOLO** e alla **DISTANZA PERCORSA**, tenendo conto degli importi contenuti nelle **TABELLE** elaborate dall'**ACI**. Per quanto concerne le condizioni per considerare la prestazione effettuata **FUORI** del **TERRITORIO COMUNALE**, si ritiene possa essere confermato l'orientamento assunto dal Ministero delle finanze con circolare n. 27 del 3 luglio 1986 in relazione all'applicazione della legge 25 marzo 1986, n. 80 (*Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche*), secondo cui il territorio comunale di riferimento è quello ove **RISIEDE** o ha la **DIMORA ABITUALE** il soggetto interessato che percepisce l'indennità chilometrica[...]».

# AMBITO OGGETTIVO

**ESERCIZIO DIRETTO**

*di attività sportiva*

## *Risoluzione 34/E del 26/03/2001*

«[...] soggetti che **PARTECIPANO DIRETTAMENTE** alla realizzazione della manifestazione sportiva a carattere dilettantistico [...].

[...] tutti quei soggetti le cui **PRESTAZIONI** sono **FUNZIONALI** alla **MANIFESTAZIONE SPORTIVA** dilettantistica, determinandone, in sostanza, la concreta realizzazione, ivi compresi coloro che nell'ambito e per effetto delle funzioni di rappresentanza dell'associazione di norma presenziano all'evento sportivo [...]».

# AMBITO OGGETTIVO

**ESERCIZIO DIRETTO**

**di attività sportiva**

**Art. 35, co. 5, D.L. 30/12/08 n. 207 “milleproroghe”**

5. Nelle parole «**ESERCIZIO DIRETTO DI ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE**» contenute nell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ricomprese la **FORMAZIONE**, la **DIDATTICA**, la **PREPARAZIONE** e l'**ASSISTENZA** all'attività sportiva dilettantistica.

# CASI PARTICOLARI

Art. 67, c. 1, lett. m), TUIR



*«esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche»*



**ECCEZIONI**

## **CO.CO.CO AMMINISTRATIVO-GESTIONALI**


- non professionali
- a favore




- Associazioni/società sportive dilettantistiche
- Cori, bande e filodrammatiche
  - Direttori
  - Collaboratori tecnici

## REDDITI ex artt. 67, co. 1, lett. m) e 69 Tuir

*riepilogo*



**COLLABORAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**



**CO.CO.CO. AMMINISTRATIVO-GESTIONALE NON PROFESSIONALE**



## L'Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene sulle prestazioni sportive

- L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato, con propria lettera **circolare del primo dicembre 2016 (protocollo 1/2016)**, innovative indicazioni sul trattamento, ai fini previdenziali, dei compensi erogati dalle ASD e SSD.
- L'intervento dell'INL appare quanto mai opportuno alla luce dei diversi orientamenti fino ad allora ricavabili dalla giurisprudenza in materia e i notevoli contenziosi che ne sono derivati.
- Il punto di partenza nasce dal mancato inquadramento, sotto il profilo del diritto del lavoro, dell'attività posta in essere dai soggetti che prestano la propria opera in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche. Era stata la stessa Suprema Corte costretta a scrivere che: *"... va aggiunto che la figura del lavoratore sportivo dilettante non forma oggetto di una disciplina giuridica compiuta, né nell'ordinamento sportivo, né in quello nazionale. Manca, infatti, uno specifico inquadramento sotto il profilo del diritto del lavoro mentre si rinvia la regolazione di taluni aspetti specifici, soprattutto nel settore del diritto tributario ..."* (Cassazione sentenza n. 602/2014).

## Il contenuto precettivo della circolare n. 1/2016

- Inserendosi in un filone che aveva già visto, in senso conforme, la circolare del Ministero del Lavoro del 21 febbraio 2014 e del successivo interpello n. 6/2016, **l'Ispettorato Nazionale del Lavoro specifica la natura di "normativa speciale"** applicabile alle collaborazioni sportive di cui all'art. 67 TUIR, normativa volta a "favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico".
- Pertanto, precisa la circolare 1/2016, ***"la corretta individuazione dei soggetti eroganti (ASD, SSD) attraverso il registro delle società sportive costituisce la condizione principale per l'applicazione del regime agevolativo"*** e dei soggetti beneficiari individuando come tali coloro i quali svolgano le funzioni necessarie per lo svolgimento dell'attività.
- In questo quadro viene precisato, quindi, che l'applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi le indennità erogate ai collaboratori è consentita, **senza ulteriori considerazioni legate alla professionalità nello svolgimento dell'attività o alla subordinazione della stessa,** sulla base di quanto ricordato dalla giurisprudenza sopra indicata, al verificarsi delle seguenti condizioni:

## CONDIZIONI

1. che l'associazione/società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal CONI attraverso l'iscrizione nel Registro delle associazioni e società sportive
2. che il soggetto percettore svolga **mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole Federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo – dilettantistiche** così come regolamentate dalle singole Federazioni



## L'Ispettorato del lavoro sulle prestazioni sportive

- Va quindi salutato con estremo favore la precisazione che «**la qualifica acquisita, attraverso specifici corsi di formazione tenuti dalle Federazioni, dai soggetti che svolgono le mansioni sopra indicate (qualifica di istruttore, allenatore, addetto al salvamento, etc.) non rappresenta in alcun modo un requisito, da solo sufficiente, per ricondurre tali compensi tra i redditi di lavoro autonomo, non essendo tale qualifica requisito di professionalità, ma unicamente requisito richiesto dalla federazione di appartenenza per garantire un corretto insegnamento della pratica sportiva**»



## L'INDIVIDUAZIONE DELLE DISCIPLINE SPORTIVE

- **Strettamente collegata alla circolare 1/2016 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro si pone la delibera n. 1566 adottata dal Consiglio Nazionale del CONI in data 20 dicembre 2016.**
- **Con la richiamata delibera il CONI per la prima volta, pur continuando a non codificare una definizione di sport, individuava 396 discipline che a tutti gli effetti possono ritenersi attività sportive **prevedendo contestualmente che possano essere iscritte al registro Coni** (con conseguente applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali ad esso connesse) **soltanto quelle associazioni o società sportive dilettantistiche che dichiarano di svolgere quelle specialità inserite nell'elenco.****
- **I primi commenti pubblicati dalla dottrina hanno individuato quale DIRETTA conseguenza di questa «rivoluzione copernicana» il seguente principio: la pratica di una attività sportiva non rientrante tra quelle approvate dal Coni, non consentendo l'iscrizione al registro, inibisce anche la possibilità di riconoscere a chi la pratica i compensi previsti dall'articolo 67, primo comma, lett. m, del Tuir.**
- **Con successivi interventi il Consiglio Nazionale del CONI emendava l'originario elenco, provvedendo alla sua integrazione e razionalizzazione.**

- La presa di posizione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, come rilevato da più parti, appare sicuramente un **importante contributo di chiarezza** ad una disciplina che suscitava molte incertezze e che aveva portato a numerosi contenziosi.
- Appare altrettanto vero che, come tale, non può che essere ritenuta insufficiente, anche perché costruita solo sotto il profilo amministrativo e, pertanto, si auspica che sia solo un punto di partenza per un totale riesame legislativo della fattispecie del lavoro sportivo dilettantistico.

*Arrivederci al prossimo incontro*

Videofisco

22 novembre 2017

**Focus: l'Amministrazione Finanziaria in azienda**

**Gli acconti di novembre e altre novità fiscali**

A large, white, stylized letter 'R' with a subtle drop shadow, positioned in the bottom left corner of the slide.